

DETERMINA A CONTRARRE**IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE**

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sull'obbligo di ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle convenzioni quadro stipulate da Consip spa;
- VISTE le *Linee guida* adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- VISTO il contratto in essere con la Sintesi spa per la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi Consob di Milano, avente scadenza al 31 ottobre 2019;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento di servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, presso le sedi Consob di Milano, per il periodo successivo alla suindicata scadenza;
- CONSIDERATO che l'attivazione del lotto 2 (Lombardia e Trentino-Alto Adige) della convenzione Consip "*Gestione integrata sicurezza ed. 4*", pur se formalmente avvenuta, è stata sospesa, in ottemperanza a misure cautelari disposte dal Consiglio di Stato;
- CONSIDERATO che, in attesa dell'adesione a detta convenzione, alcune delle prestazioni rientranti nell'attività in parola devono comunque essere assicurate senza soluzione di continuità, come prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- VISTA la cessione di ramo d'azienda operata in data 18 aprile 2019 da Sintesi spa in favore di Sintesi Sanità srl, con specifico riferimento alla "sorveglianza sanitaria" e con decorrenza dal 1° settembre 2019;
- VISTA la proposta di un contratto "ponte" avanzata dalla Sintesi spa e – con specifico riferimento alla "sorveglianza sanitaria" – da Sintesi Sanità srl, avente ad oggetto la prestazione di quei servizi, rientranti nella gestione integrata della salute e della sicurezza presso le sedi Consob di Milano, ritenuti dalla Consob insuscettibili di interruzione, agli stessi patti e condizioni di cui alla terza edizione della convenzione Consip in materia;
- CONSIDERATO che la durata di tale contratto "ponte" sarebbe risolutivamente condizionata alla stipula del contratto di adesione al lotto 2 della quarta edizione della citata convenzione;
- CONSIDERATA la convenienza economica per la Consob di assicurarsi – per il periodo di indisponibilità di convenzioni Consip concernenti la prestazione dei servizi in parola presso le proprie sedi – prezzi invariati rispetto a quelli attualmente praticati dalla Sintesi spa, rivenienti dalla precedente convenzione Consip, il cui lotto corrispondente era stato aggiudicato alla stessa società;
- CONSIDERATO che il Gruppo Sintesi spa ha maturato un'approfondita conoscenza degli immobili in parola, delle situazioni di rischio ivi presenti, della documentazione tecnica che disciplina l'utilizzo degli ambienti di lavoro, nonché delle condizioni operative in cui i servizi di che trattasi devono essere prestati, avendo sempre svolto le proprie attività con un livello qualitativo più che soddisfacente, senza incorrere in violazioni o inadempienze di sorta;
- CONSIDERATO che appare opportuno stipulare i citati contratti "ponte" per un periodo massimo di sei mesi (da novembre 2019 ad aprile 2020), visto anche l'articolato procedimento necessario per poter addivenire alla stipula del contratto di adesione alla nuova convenzione Consip;
- CONSIDERATI gli oneri previsti per la prestazione dei servizi in parola, pari a complessivi € 14.024,78 (IVA esclusa), che graverebbero sul capitolo corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020,

DETERMINA:

- di procedere alla stipula di due contratti “ponte”, con la Sintesi spa e con la Sintesi Sanità srl, aventi per oggetto la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, presso le sedi Consob di Milano, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere con la citata Sintesi spa, riveniente dalla previgente convenzione Consip, il tutto con decorrenza 1° novembre 2019, per una durata massima di sei mesi e con diritto di recesso anticipato senza penali per la Consob, all’atto dell’adesione alla nuova convenzione Consip “*Gestione integrata sicurezza ed. 4*”. Gli oneri conseguenti, pari a complessivi € 14.024,78 (IVA esclusa), graveranno sul capitolo corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, secondo la seguente ripartizione: € 9.419,78 (IVA esclusa) a favore della Sintesi spa, per la prestazione di servizi tecnici e formativi; € 4.605,00 (IVA esclusa) a favore della Sintesi Sanità spa, per la prestazione di servizi relativi alla sorveglianza sanitaria;
- di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del citato regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob, al dott. Luca Amodeo (e-mail l.amodeo@consob.it, tel. 02 72420279), funzionario dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
- di affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del medesimo regolamento e della relativa delibera attuativa n. 18702 del 13 novembre 2013, al dott. Luca Menicucci (e-mail l.menicucci@consob.it, tel. 06 8477607), responsabile *pro tempore* dell’Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

Firmato digitalmente da

Aldo Magnoni